



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA RISORSE UMANE

UFFICIO COLLABORAZIONI ESTERNE E RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

SETTORE RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B

CODICE CONCORSO 2020RTDB027

APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 3 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO - TIPOLOGIA B AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETT. B, LEGGE 240/2010 – DI CUI N. 1 POSTO PER IL SETTORE CONCORSALE 13/A3- SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/03 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO - FACOLTÀ DI ECONOMIA.

LA RETTRICE

DR n. 2154 del 02.08.2021

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 24, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
- l'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, ai sensi del quale, *«nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»;*
- l'art. 24, comma 5-bis, della Legge n. 240/2010, introdotto dall'art. 19, comma 1, lett. f) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, ai sensi del quale, *«L'università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto»;*



- l'art. 24, comma 8, della medesima Legge n. 240 del 2010, con il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
- il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università 2016-2018, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- il D.M. 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il D.M. 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata integrata la tabella allegata al D.M. 1° settembre 2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e, in particolare: l'art. 1, comma 400, il quale dispone che *«Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università»* e l'art. 1, comma 401, lett. a), il quale dispone che *«A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università»*;
- il D.M. 8 marzo 2019, n. 204, come modificato dal D.M. 27 marzo 2020, n. 2, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto tra le istituzioni universitarie delle risorse destinate all'attuazione del piano straordinario 2019 di reclutamento di ricercatori di tipo b);
- la sentenza n. 78/2019 del 09.04.2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge



30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;

- il D.M. 8 agosto 2019, n. 738, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione del FFO 2019;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, e in particolare l'articolo 6, comma 5sexies, il quale dispone che « *L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università*» e il comma 5septies del medesimo articolo, il quale dispone che «*Per le finalità di cui al comma 5-sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022*»;
- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è stato conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- il D.M. 14 maggio 2020, n. 83, con il quale sono state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse per l'attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, pari ad euro 60.027,15 annui;
- l'art. 2, comma 1, del predetto decreto, il quale dispone che «*Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata facente parte integrante del presente decreto, per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022*»;
- la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" sono stati assegnati 89 posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile a decorrere dal 2021 pari ad euro 5.344.436,00;
- il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 e, in particolare, l'art. 19, comma 1, lett. f);
- lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.R. n. 1821/2019 del 13.06.2019 con il quale è stato emanato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia "B" presso Sapienza – Università di Roma;
- la delibera del Senato Accademico n. 317/19 del 10.12.2019, con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2020 per il reclutamento del personale docente ed è stato altresì stabilito che il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'attribuzione



delle posizioni ai Dipartimenti con indicazione delle risorse vincolate al fine della riduzione delle sofferenze didattiche;

- la delibera del 17.12.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2020 per il reclutamento del personale docente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione, con la quale sono state richieste alle Facoltà e ai Dipartimenti la verifica e l'eventuale integrazione della Programmazione 2020 per il reclutamento del personale docente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 396/19 del 17.12.2019, con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2020;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 397/19 del 17.12.2019, con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli anni 2020-2022;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 180/20 del 09.06.2020, con la quale sono state ripartite tra i diversi ruoli le risorse disponibili per il reclutamento del personale docente per l'anno 2020;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 195/20 del 25.06.2020, con la quale sono state assegnate alle Strutture le risorse relative alla Programmazione 2020 per il reclutamento del personale docente e alcune delle posizioni attribuite sono state vincolate, ai fini della riduzione della sofferenza didattica, a specifici Settori scientifico-disciplinari;
- le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di Facoltà ed ai Direttori di Dipartimento l'attribuzione delle risorse relative alla Programmazione 2020 per il reclutamento del personale docente;
- la delibera della Facoltà di Economia n.64/20 del 22.07.2020 che ha assegnato 0,5 p.o. al Dipartimento di Economia e Diritto per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A3 - Settore scientifico disciplinare SECS-P/03;
- le delibere del Dipartimento di Economia e Diritto del 27.07.2020 e del 03.09.2020;
- il D.R. n. 2894/2020 del 17.11.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 95 del 04.12.2020, con il quale è stata indetta ai sensi dell'art. 24, comma3, lett. b), della Legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata per n. 3 posti di Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il Dipartimento di Economia e Diritto, di cui n. 1 posto per il Settore concorsuale 13/A3 - Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/03.
- la Disposizione Direttoriale n. 902/2018 del 27.02.2018 con cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei professori di I e II fascia;
- la Disposizione Direttoriale n. 3592/2019 del 08.10.2019 con cui è stata modificata la Disposizione Direttoriale n. 902/2018 del 27.02.2018 con riferimento ad un componente della Commissione giudicatrice per l'effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei professori di I e II fascia;
- la Disposizione Direttoriale n. 570/2021 del 12.02.2021 con cui è stata modificata la regolamentazione delle modalità di effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei Professori di I e II fascia;



- la delibera del Dipartimento di Economia e Diritto del 16.02.2021;
- il verbale del 09.03.2021 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
- il D.R. n. 913/2021 del 29.03.2021 di nomina della Commissione giudicatrice;
- il D.R. n. 1602/2021 dell'11.06.2021 di proroga dei lavori della Commissione giudicatrice;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, e in particolare l'art. 1, comma 1, lett. m) che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha disposto la sospensione dal 08.03.2020 al 03.04.2020 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
- il Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020 e, in particolare l'art. 1, comma 1, che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso all'intero territorio nazionale dal 10.03.2020 al 03.04.2020 la disposizione di cui all'art. 1, lett. m) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, in base al quale sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare l'art. 87, comma 5, che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha disposto la sospensione per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, e dunque fino al 16.05.2020, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica e l'art. 103, comma 1, in base al quale, per le medesime finalità, « Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati»;
- la nota dell'Area Risorse Umane prot. n. 23942 del 20.03.2020 con la quale sono stati comunicati alle Strutture i succitati provvedimenti normativi finalizzati a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e sono state fornite indicazioni in ordine alle modalità di possibile svolgimento delle procedure concorsuali a seguito dell'emanazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono stati comunicati alle Strutture i succitati provvedimenti normativi finalizzati a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e sono state fornite indicazioni in ordine alle modalità di possibile svolgimento delle procedure concorsuali a seguito dell'emanazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- la nota dell'Area Risorse Umane prot. n. 25602 del 30.03.2020 con la quale, a seguito di interlocuzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato aggiornato, parzialmente modificato e integrato il contenuto della nota prot. n. 23942 del 20.03.2020 ed è stato indicato alle Strutture che le succitate disposizioni dovessero essere interpretate nel senso che "al fine del computo dei termini procedurali ed endoprocedimentali di tutte le procedure, comprese quelle per il conferimento di assegni di ricerca e per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo, di collaborazione e analoghi (ivi inclusi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e per la proposizione delle istanze di ricusazione), occorre applicare la disposizione di cui all'art. 103 del D.L. n. 18/2020, in base



al quale «ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»;

- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 e, in particolare l'art. 4, in base al quale «La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure»;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e, in particolare, l'art. 37, comma 1, in base al quale «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020»;
- il comunicato pubblicato in data 09.04.2020 sul sito web istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica, nel quale non sono menzionate le procedure concorsuali tra i procedimenti amministrativi soggetti alla proroga della sospensione dei termini disposta dall'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. q) che ha confermato per le procedure concorsuali pubbliche la vigenza delle disposizioni previste dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
- la nota a firma del Magnifico Rettore e del Direttore Generale prot. n. 30092 del 20.04.2020, con la quale, alla luce delle disposizioni introdotte dai decreti-legge 8 aprile 2020, nn.22 e 23, sono state aggiornate le indicazioni fornite con le note dell'Area Risorse Umane prot. nn.23942 del 20.03.2020 e 25602 del 30.03.2020, al fine di adeguare l'interpretazione delle precedenti disposizioni, formulata nell'immediatezza della loro adozione, alla luce di quanto disposto dai provvedimenti successivi, nonché di fornire alle Strutture dell'Ateneo e alle Commissioni giudicatrici istruzioni vincolanti per l'utile svolgimento di tutte le procedure concorsuali e, in particolare, è stato indicato che le succitate disposizioni dovessero essere interpretate nel senso che «lo svolgimento delle prove concorsuali [delle procedure per l'accesso al pubblico impiego] è consentito nei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari, ovvero in modalità telematica, altrimenti è sospeso fino al 16.05.2020 (ovvero fino al diverso termine che sarà stabilito dalla legge di conversione del predetto decreto e/o da successivi provvedimenti normativi)» e che «i termini procedimentali relativi a tutte le procedure concorsuali non siano più ulteriormente assoggettati *ope legis* alla sospensione prevista dall'art. 103, comma 1, del D.L. 18/2020, prorogata dall'art. 37 del D.L. n. 23/2020 fino al 15.05.2020» ed è stato altresì disposto che «a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare sul sito web di Ateneo, per tutte le procedure concorsuali gestite dagli Uffici centrali e dalle altre Strutture di questo Ateneo ricominciano a decorrere i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi pendenti alla data del 23.02.2020 ed iniziano a decorrere i termini delle medesime procedure, la cui decorrenza avrebbe dovuto iniziare successivamente a tale data»;
- i verbali e la relazione finale riassuntiva della Commissione giudicatrice pervenuti in data 19.07.2021 ed acquisiti al protocollo universitario in data 20.07.2021 prot. n. 57553/2021.

CONSIDERATO:

- che dai verbali risulta che la Commissione giudicatrice ha effettuato la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e in modalità telematica;



VERIFICATA:

- la regolarità degli atti;

DECRETA:

Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata per n. 3 posti di Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B, di cui n. 1 posto per il Settore concorsuale 13/A3 - Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/03, presso il Dipartimento di Economia e Diritto di questa Università, da cui risulta che la Dott.ssa Silvia Coretti nata a Matera (MT) il 09.01.1985, è dichiarata vincitrice della procedura selettiva suddetta.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

f.to digitalmente
LA RETTRICE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso ed è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

sa